

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **45/1986** (ECLI:IT:COST:1986:45)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **22/01/1986**; Decisione del **26/02/1986**

Deposito del **03/03/1986**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11944**

Atti decisi:

N. 45

## ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1986

*Deposito in cancelleria: 3 marzo 1986.*

Pres. PALADIN - Rel. LA PERGOLA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato dal

giudice delegato presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, sorto a seguito della relazione ispettiva del Ministero di Grazia e Giustizia ricevuta il 6 maggio 1981 ed iscritto al n. 23 del registro ammissibilità ricorso conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il giudice delegato, presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, al fallimento della s.p.a. INVIM ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale avrebbe indebitamente interferito nelle attribuzioni ad esso giudice riservate;

che il ricorso è in sostanza Così motivato:

a) in una relazione ispettiva del Ministero di Grazia e Giustizia dall'anzidetto giudice ricevuta con nota 6 maggio 1981, si esprimono giudizi sulla qualificazione giuridica, di coadiutore-perito o di delegato, e si sostiene che il compenso al coadiutore deve essere liquidato a vocazione, invece che sulla base del diverso criterio adottato dal ricorrente, laddove nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione vi sarebbe contrasto sull'assetto della materia;

b) l'adozione di alcun altro eventuale provvedimento del giudice ricorrente in difformità dai rilievi formulati nell'anzidetta relazione costituirebbe oggetto di ulteriori censure nella "nuova ispezione attualmente in corso" presso la Sezione fallimentare, nonché di "prevedibili azioni disciplinari";

c) l'attività svolta dal giudice delegato al fallimento ha natura giurisdizionale, "salvo a stabilire quale parte di essa spetti alla giurisdizione contenziosa e quale a quella volontaria", e la magistratura, anche nel settore fallimentare, si configura come ordine autonomo e pertanto sciolto da qualsiasi dipendenza dal potere esecutivo: del resto, la legge 12 ottobre 1962, n. 1311, nel disciplinare l'organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato Generale, si limiterebbe a disporre - in conformità dell'esigenza di tutelare l'indipendenza e il prestigio del giudice - che gli ispettori rilevano soltanto dati statistici e possono su tale base esclusivamente riferire circa l'entità e tempestività del lavoro svolto dai magistrati;

d) pur essendo prevista la possibilità di indagare sul servizio prestato dai magistrati, sulla loro capacità e condotta nelle situazioni che giustificano l'apertura di inchieste disciplinari ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 1311 del 1962, gli ispettori precedenti non sarebbero stati nella specie investiti del potere di inchiesta ma semplicemente abilitati ad agire nell'ambito dell'ispezione ordinaria, rimanendo loro in ogni caso preclusa la valutazione del merito dei provvedimenti adottati dal giudice ricorrente.

Ritenuto altresì:

che il conflitto Così prospettato è promosso nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto la relazione ispettiva, con la quale si assume posta in essere la denunciata interferenza nell'esercizio della giurisdizione, è stata fatta propria dal Ministro, che l'ha trasmessa sia al Consiglio Superiore della Magistratura sia al Presidente del Tribunale di Roma e ha disposto una nuova inchiesta.

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;

che per l'ammissibilità del conflitto è prescritto, a norma del citato art. 37, il concorso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi: il conflitto deve sorgere tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui essi appartengono e riguardare la delimitazione della relativa sfera di attribuzione secondo le norme costituzionali;

che, nel caso in esame, il ricorso è proposto di fronte a rilievi formulati nella relazione dagli organi ispettivi del Ministero della Giustizia, in assenza di alcun provvedimento, disciplinare o di altra natura, del Ministro: il quale ultimo, ad avviso del giudice delegato al fallimento, sarebbe, in quanto organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato passivo come parte nel prospettato conflitto;

che difetta in conseguenza il possibile oggetto della controversia instaurata avanti la Corte: l'aver il Ministro - come si afferma dal ricorrente, sempre nel presupposto della legittimazione passiva di tale organo - inviato l'anzidetta relazione al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente del Tribunale di Roma, o disposto nuova ispezione in vista di ulteriori, e soltanto eventuali, suoi provvedimenti, costituisce, infatti, un adempimento procedurale nel corso dell'attività ispettiva, che non concreta, nemmeno in via preparatoria, gli estremi di alcun atto idoneo a ledere l'invocata sfera del potere giurisdizionale o ad interferire altrimenti nel relativo esercizio;

che questo rilievo determina l'inammissibilità del conflitto e assorbe ogni altro profilo da esaminare in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*